

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669-quater c.p.c. e

con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per **DI SIMONE ALESSANDRO** (C.F. DSMLSN77E18F061O), nato il 18.05.1977 a Mazara del Vallo e residente in Mazara del Vallo, via Pordenone n. 3/5, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata telematicamente in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Maria Scilabra del Foro di Marsala (C.F. SCL GPP 86B20 F061E), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in Via G. Toniolo n. 70, 91026 - Mazara del Vallo (TP), il quale difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del D.lgs 31.12.1992 n. 546, di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.scilabra@pec.it.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, Via A. Testoni n. 6.

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE DI MODENA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Rainusso, 70/80 41124 Modena Codice fiscale: 80009830367, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, Via A. Testoni n. 6.

E

Istituto Professionale Statale Socio-commerciale-Artigianale “Cattaneo-Deledda” di Modena, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Strada degli Schiocchi, 110 - 41124 Modena (C.F.: 94177200360), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, Via A. Testoni n. 6.



E NEI CONFRONTI DI

Tutto il Personale ATA della Provincia di Modena, che ha effettuato la domanda di conferma/aggiornamento, per il triennio scolastico 2024/2027, per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Controinteressati

per

il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 89/2024, del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 89 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina" e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti.

PREMESSO CHE

- 1) Il signor Di Simone Alessandro inviava la domanda di inserimento nelle Graduatorie d'Istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2024/2027 per il personale ATA, all'USR per l'Emilia-Romagna e all'Ambito territoriale della Provincia di Modena ([doc. 1 – Domanda inserimento/aggiornamento graduatoria](#)).
- 2) Tra i titoli di servizio, indicati per ciascun profilo, inseriva il servizio militare svolto presso l'esercito e il servizio svolto presso la Marina militare. Nello specifico:
 - Il servizio militare, svolto presso l'Esercito militare a Cassino (Fr), dal 11/12/1996 al 31/08/1997 e dal 01/09/1997 al 30/10/1997;
 - Il servizio svolto presso la Marina militare di Livorno, dal 29/09/2003 al 31/08/2004 e dal 01/09/2005 al 14/02/2005;
- 3) Alla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie d'Istituto di terza fascia, per il personale ATA, nella Provincia di Reggio Emilia, il ricorrente veniva inserito con il seguente punteggio:
7.65 - Posizione in Graduatoria 4186 come Collaboratore Scolastico (CS).



7.65 - Posizione in graduatoria 2696 come Assistente Tecnico (AT).

8.65 – Posizione in graduatoria 4171 come Assistente Amministrativo (AM).

- 4) I titoli di servizio sopra indicati venivano quindi valutati, ai sensi del D.M n. 89 del 2024, come “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”: 0.60 punti per ogni anno; 0.10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
- 5) In data 31.08.2024, nel rispetto dei termini previsti di legge, il ricorrente proponeva reclamo avverso la **graduatoria provvisoria di istituto di III fascia per il personale ATA pubblicata in data: 28.08.2024**, inviando l'apposita comunicazione al Dirigente scolastico dell'Istituto Professionale Statale Socio-commerciale-Artigianale “Cattaneo-Deledda” di Modena ([Doc. 2](#))
- 6) Il ricorrente lamentava l'erronea valutazione dei titoli di servizio indicati, tuttavia, nessuna correzione veniva apportata e, conseguentemente, venivano pubblicate in data 11.09.2024 la graduatoria definitiva ([Doc. 3](#)) ([Doc. 4](#));
- 7) Tale graduatoria è errata poiché il punteggio previsto per i titoli di servizio prestato dal ricorrente avrebbero dovuto essere valutati diversamente, atteso che il servizio militare avrebbe dovuto essere valutato come “Servizio effettivo reso nella medesima qualifica” con punteggio di 6 punti per ogni anno e 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

Il mancato riconoscimento del punteggio, oltre a configurare un errore dell'amministrazione, cagiona un notevole danno al ricorrente, che viene a trovarsi in una posizione in graduatoria tale da impedirgli qualsiasi tipo di chiamata da parte delle scuole indicate, con l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale, tra l'altro, all'immissione in ruolo.

Inoltre, la sicura mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con gli Istituti indicati impedisce la crescita professionale, economica e giuridica del ricorrente.

IN FATTO E IN DIRITTO

a) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Il presente ricorso ha per oggetto il corretto inserimento di un collaboratore scolastico nelle graduatorie d'Istituto. Si tratta, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego che restano sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A parere del **Consiglio di Stato**, invero, “*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la*



conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa". (Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015).

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.**, secondo cui: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014).*

I candidati, mediante la richiesta d'inserimento nella graduatoria – così come operata dall'odierno ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge.

Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

b) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede del mancato servizio dell'odierno ricorrente, è l'Istituto Professionale Statale Socio-commerciale-Artigianale "Cattaneo-Deledda" di Modena.



La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Modena**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente doveva essere in servizio presso **l'Istituto Professionale Statale Socio-commerciale-Artigianale "Cattaneo-Deledda" di Modena**, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di Modena**.

c) SUL DIRITTO DEL RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO RELATIVO AI TITOLI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO MILITARE SVOLTO.

Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione del servizio militare prestato quale titolo di servizio atteso che lo stesso è stato valutato come "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" 0.60 punti per ogni anno e non come "Servizio effettivo reso nella medesima qualifica" con punteggio di 6 punti per ogni anno e 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, come previsto dal D.M. n. 89 del 2024 ([Doc. 5](#))

È evidente l'errore commesso dall'amministrazione, che non si è conformata ai più recenti indirizzi sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato.

Ma procediamo con ordine.

Secondo l'art. **485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994**, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Per il personale ATA, allo stesso modo, **l'art. 569** del medesimo decreto legislativo, rubricato *"Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera"*, statuisce:

- 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*
- 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.*
- 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.*
- 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. "*



L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che:

«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»

e, al comma 2, che

«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Tanto premesso, la **Corte di Cassazione** (da ultimo **Cass. 8526/2024**) ha statuito come non sia corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 (e l'omologo art. 569) sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (**Cass. n. 41894/2021**).

La Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Sulla base dell'indirizzo fornito dalla Corte di legittimità la giurisprudenza ha evidenziato che lungo tale linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, (e quindi anche con l'omologo art. 569 del medesimo d.lgs. 297/1994) e il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale **il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, ai fini dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o**



selezioni, cli quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma I cit.).

Una simile interpretazione vale anche per le graduatorie ad esaurimento che, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (**Cass. n. 15467/2021**).

Per tali ragioni il **Consiglio di Stato (Sentenza n. 4343 del 18 settembre 2015)** aveva già previsto che doveva essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che disponeva diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009).

In ragione di questo percorso argomentativo la Corte di Cassazione è pervenuta alla conclusione della necessità di equiparare sotto il profilo del punteggio spettante, la posizione del docente inserito nelle graduatorie (al quale il DM 44/2001 non riconosceva alcun punteggio di anzianità per il servizio di leva) alla posizione del docente chiamato a prestare il servizio di leva durante il rapporto lavorativo (al quale il DM riconosceva il punteggio corrispondente all'intera anzianità maturata durante il militare). **Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto**, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore (**Corte di Cassazione, n. 17659 del 2018**).

In data più recente sono intervenute altre, dirimenti, pronunce del Consiglio di Stato con la quale il giudice amministrativo ha annullato il decreto del Ministero dell' Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24) e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui operavano una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina (**Consiglio di stato 9 gennaio 2023 n. 266; Consiglio di Stato n. 3423/2022**).

In conclusione, anche per il supremo giudice amministrativo, il servizio obbligatorio reso nell'interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell'utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi.

*



L'excursus giurisprudenziale appena tracciato rende evidente come la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva debba essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli ATA, come già riconosciuto dalla Cassazione nelle pronunce summenzionate per i docenti, con i con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto), determinandosi , altrimenti , una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche.

Per tale motivo (**da ultimo, Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 1658/2024**) deve dichiararsi il diritto del ricorrente Di Simone Alessandro ad ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno, a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2024/2027.

CIRCA IL FUMUS BONI IURIS

Le premesse e considerazioni in fatto e diritto sin qui svolte appaiono integrare gli estremi del *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

Infatti l'errata applicazione e interpretazione della legge, oltre, ovviamente al mancato adeguamento agli indirizzi nomofilattici della Corte di Cassazione, hanno penalizzato il ricorrente in modo determinante.

Relativamente al *fumus boni iuris* della domanda di parte ricorrente, la presente difesa ritiene che, la ricorrente ha diritto di inserire i **6 punti** relativi al servizio militare e di leva prestato e di 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni presso l'Esercito militare a Cassino (Fr), dal 11/12/1996 al 31/08/1997 e dal 01/09/1997 al 30/10/1997 e presso la Marina militare di Livorno, dal 29/09/2003 al 31/08/2004 e dal 01/09/2005 al 14/02/2005 con conseguente aggiornamento delle graduatorie e collocazione dello stesso in posizione più favorevole, determinante per la stipula di contratti di supplenza.

Quindi si chiede al Giudice adito di emettere decreto *inaudita altera parte*, al fine di aggiornare e modificare le Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del Personale ATA, per il triennio 2024/2027, riconoscendo al ricorrente il punteggio corretto di punti 6 per ogni anno di servizio militare e di leva prestato e di 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni che sarebbero stati attribuiti alla ricorrente con l'applicazione del corretto dettato di legge.

CIRCA IL PERICULUM IN MORA

Il danno conseguito dal ricorrente è grave poiché integra la perdita di diverse occasioni lavorative ed è altresì irreparabile, considerato che la mancata inclusione corretta nella graduatoria del triennio 2024/2027 comporterà al ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la perdita di



concrete “*chances*” lavorative con le inevitabili ripercussioni, negative sotto il profilo economico e giuridico (mancata progressione nelle future graduatorie).

Infatti, allo stato attuale il ricorrente è inserito in graduatoria rispettivamente in 4186° posizione nel profilo di Collaboratore Scolastico (CS); in 2696° posizione nel profilo di Assistente Tecnico e in 4171° nel profilo di Assistente Amministrativo.

E' di tutta evidenza che, di fatto, le sue chances di essere chiamato dalle scuole indicate in domanda sono praticamente nulle, considerato che ha migliaia di altri soggetti che lo precedono in graduatoria.

Invece, con il giusto riconoscimento dei titoli di servizio in suo possesso (Servizio militare e di leva), correttamente calcolato come da considerazioni svolte, lo stesso maturerebbe un punteggio del tutto differente e maggiore. Nello specifico:

- Punti 21,75 nel profilo di collaboratore scolastico;
- Punti 21,75 nel profilo di Assistente tecnico;
- Punti 22,75 nel profilo di Assistente amministrativo;

che lo andrebbe a collocare, graduatorie definitive alla mano, rispettivamente in

- 134° posizione nella graduatoria relativa al profilo di collaboratore scolastico;
- 27° posizione nella graduatoria relativa al profilo di assistente tecnico;
- 135° posizione nella graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo;

con aumento sproporzionato delle chances di essere chiamato dalle scuole indicate per contratti a tempo determinato.

Il danno cagionato dal mancato riconoscimento del punteggio è imminente.

Considerato che è da poco iniziato l'anno scolastico, e che già per le scuole si rende necessario procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, al ricorrente viene privata del tutto la possibilità di essere prescelto (considerata la sua attuale posizione in graduatoria) e di poter quindi sottoscrivere dei contratti a tempo determinato.

Ciò comporta, oltre ad un irreparabile danno economico causato dalla mancata stipulazione dei contratti e dalla perdita di chances lavorative, anche la perdita di servizio utile ad essere conteggiato in fase di aggiornamento delle graduatorie triennali.

Non è vano precisare, peraltro, che la perdita di occasioni lavorative con le prerogative di stabilità e tutela ad esse inerenti, incide negativamente sulle scelte della persona, rilevando non solo sotto il profilo economico ma altresì nella sfera psichica ed affettiva ed andando ad incidere sulla qualità di vita di relazione ed anche sullo stato di salute.



*

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Modena**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414 e 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia, con **decreto inaudita altera parte** o in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

1. Previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 89 del 2024, del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. di III fascia, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”;

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 6 per ogni anno di servizio militare e di leva prestato e di 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;

per l'effetto:

3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 22,75 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 21,75 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico), punti 21,75 con riferimento al profilo AT (Assistente tecnico);

Conseguentemente

4. condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente , pari a punti 22,75 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 21,75 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico), punti 21,75 con riferimento al profilo AT (Assistente tecnico);o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie



di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

In via cautelare

Emettere decreto inaudita altera parte, o in **via cautelare ex art. 700 c.p.c.**, per tutti i fatti sopra esposti, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **Accertare, Riconoscere** e **Dichiarare**, per i motivi esposti in narrativa, il diritto in capo al ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di circolo di Istituto di III fascia per il personale ATA con il punteggio corretto derivante dal riconoscimento di punti 6 per ogni anno di servizio militare e di leva prestato e di 0.60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
- Ordinare all'amministrazione la rettifica delle suddette graduatorie riconoscendo ed attribuendo il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente , pari a punti 22,75 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 21,75 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico), punti 21,75 con riferimento al profilo AT (Assistente tecnico);o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante.

In ogni caso

Condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario tenuto conto delle maggiorazioni previste dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.;

In via Istruttoria

Ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

- Del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni il medesimo riguardante e ritenute necessaria per la definizione della controversia ivi comprese le domanda di inserimento/aggiornamento per il triennio 2024/2027, presentata dal ricorrente.
- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente;

Si allega



- 1) Domanda inserimento/aggiornamento graduatoria di circolo e di Istituto III fascia personale ATA;
- 2) **Reclamo a mezzo** Email del 31.08.2024;
- 3) Decreto pubblicazione graduatorie definitive del 11.09.2024;
- 4) Graduatorie definitive
- 5) D.M 89 del 2024;
- 6) CCNL scuola;
- 7) Autocertificazione situazione reddituale;

Ai fini del calcolo del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ai limiti di legge ed è pertanto esonerato dal pagamento del contributo unificato ([doc. 7](#)).

Salvis Iuribus

Mazara del Vallo per Modena, 25/09/2024

Avv. Giuseppe Maria Scilabra

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEICONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria Scilabra del Foro di Marsala, in qualità di Procuratore di Di Simone Alessandro, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con il rinnovo delle graduatorie d'Istituto di Terza Fascia, del Personale ATA, per il triennio 2024/2027, della Provincia di Modena, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami



mediante il sito Istituzionale del Ministro dell'Istruzione e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati che hanno partecipato alle graduatorie d'Istituto di Terza Fascia, del Personale ATA, per il triennio 2024/2027, della Provincia di Modena, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati individuati come partecipanti alle graduatorie d'Istituto di Terza Fascia, del Personale ATA, per il triennio 2024/2027, della Provincia di Modena (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Mazara del Vallo per Modena, 25.09.2024

Avv. Giuseppe Maria Scilabra

